Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 347

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 dicembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1982, n. **918.**

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, recante interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, recante interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — BODRATO — GORIA — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **919.**

Istituzione del ruolo speciale del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dallo art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numeri 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici del Ministero.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti

pubblici, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, nelle qualifiche previste nella allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 228

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Archivista-dattilografo	quarta qualifica funzionale	due
Operatore tecnico	quarta qualifica funzionale	
Agente tecnico	seconda qualifica funzionale	uno

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 novembre 1982.

Prezzi di vendita e tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma per l'anno 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32, del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970 con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali;

Visto il decreto interministeriale n. 245094 dell'8 gennaio 1982 con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita ed alle tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi di vendita e le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali;

Sulla proposta del provveditore generale dello Stato;

Decreta:

Nell'anno 1983 i prezzi di abbonamento e della vendita nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni linea o frazione di linea di scrittura su carta legale	L. 1.000
abbonamento annuo	» 45.000
abbonamento semestrale	» 26.000
fascicolo separato	» 500

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1982
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 137

(6266)

DECRETO 13 dicembre 1982.

Prezzi di vendita e tariffe delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per l'anno 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 251569, in data 19 novembre 1982, con il quale il provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1983, i prezzi di ven-

dita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni e al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni degli annunzi giudiziari e di quelle commerciali e vari;

Vista la lettera n. 72/1/4 del 30 novembre 1982, con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1983 i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni ed al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le seguenti tariffe delle inserzioni degli annunzi giudiziari e di quelle commerciali e vari, determinati dal provveditore generale dello Stato:

Gazzetta Ufficiale - Parte I:

Tipo I - abbonamento ai soli fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari;

annuale . . . . L. 81.000
semestrale . . . . » 45.000

Tipo II - abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:

annuale . . . . L. 113.000
semestrale . . . . » 62.000

Tipo III - abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi ai concorsi:

annuale . . . . L. 108.000
semestrale . . . . » 60.000

Tipo IV - abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:

annuale . . . . L. 96.000
semestrale . . . . » 53.000

Tipo V - abbonamento completo ai fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:

annuale . . . . L. 186.000
semestrale . . . . » 104.000

Tipo VI - abbonamento ai soli supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato:

annuale . . . . L. 34.000

Tipo VII - abbonamento ai supplementi ordinari esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

annuale . . . . L. 31.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . L. 500

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione » 500

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »:

abbonamento annuale . . . . . . L. 37.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . » 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »:

abbonamento annuale . . . . . . L. 20.000
prezzo di vendita di un fascicolo . . » 2.000

Gazzetta Ufficiale - Parte II:

Abbonamento annuale . . . . L. 73.000
Abbonamento semestrale . . . . . » 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . » 500

Inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe) . . . . L. 7.500
testo per ogni rigo o frazione di rigo » 2.500

Inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe) . . . L. 3.500
testo per ogni rigo o frazione di rigo » 2.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1982

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1982
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 138

(6267)

DECRETO 13 dicembre 1982.

Prezzi di vendita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana per l'anno 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 251567, in data 19 novembre 1982, con il quale il provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1983, i prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana;

Vista la lettera n. 72/1/4 del 30 novembre 1982, con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1983 i seguenti prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, determinati dal provveditore generale dello Stato:

abbonamento annuale	L. 50.000
abbonamento annuale per le regioni, le province ed i comuni	» 45.000
ciascun fascicolo quindicinale ordinario	» 2.100
ciascun volume mensile ordinario contenente due fascicoli	» 4.000
ciascun volume mensile ordinario contenente due fascicoli, rilegato	» 5.000
annate e fascicoli arretrati dal 1861 al 1960, per ciascun fascicolo arretrato . . .	» 3.400
annate e fascicoli arretrati dal 1961, prezzo rispettivamente dell'abbonamento e del fascicolo separato, maggiorato del 25 %.	

Per l'edizione rilegata in fascicoli mensili, i prezzi di abbonamento sono maggiorati di L. 10.000.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1982

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1982
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 139

(6268)

DECRETO 16 dicembre 1982.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è prevista la facoltà del Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, da utilizzare anche per l'eventuale rinnovo di buoni del Tesoro poliennali di scadenza nell'anno finanziario o il 1° gennaio dello anno immediatamente successivo;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985, per un [illegible] di lire 3.000 miliardi, da [illegible] dei buoni del Tesoro poliennali 15% [illegible];

Visto l'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stato tra l'altro fissato in lire centomila nominali l'importo minimo dei titoli di debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CC/2/3002139, del 16 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 3.000 miliardi, ripartiti in serie di 10 miliardi di lire ciascuna. L'interesse annuo del 18% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata a rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983.

Qualora a chiusura delle operazioni di rinnovo non venisse raggiunto l'importo nominale di cui al primo comma, la Banca d'Italia ha facoltà di sottoscrivere in contante la differenza, alle condizioni di emissione, con possibilità di offrire al mercato i buoni così sottoscritti, alle condizioni medesime.

In relazione al terzo comma del presente articolo, i possessori dei buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1983 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 18% - 1° gennaio 1985 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1985, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 18% — 1985 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983, si effettua, con l'osservanza dell'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1983; all'atto del rinnovo sarà corrisposto allo esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di L. 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 3 gennaio 1983 e termineranno il giorno 21 dello stesso mese.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo è affidata alla Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al quarto comma del precedente art. 1.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento dell'eventuale quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante per la sottoscrizione di cui al quarto comma del precedente art. 1. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

L'importo della eventuale sottoscrizione in contante di cui al quarto comma del precedente art. 1 sarà dalla Banca d'Italia versato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 18 febbraio 1983; l'ammontare del versamento sarà costituito dal controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti e dal rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 18% annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detto versamento apposita ricevuta da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmati.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

I buoni al portatore presentati per il rinnovo dovranno essere di importo nominale complessivo pari a lire centomila o ad un multiplo di tale cifra.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno allo annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

Qualora il capitale nominale dei titoli nominativi esibiti non sia pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra, per ottenerne il rinnovo è necessario che l'esi-

bitore versi contestualmente in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori; in tale ipotesi non sono dovuti dietimi di interesse a favore dello Stato.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori dei detti buoni del Tesoro poliennali 15% - 1983, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso, semplice o con reinvestimento del relativo capitale, alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 15% - 1983, rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia. Per i titoli nominativi dette filiali verseranno altresì alle sezioni di tesoreria le somme di cui all'art. 9 raccolte per consentire il rilascio di titoli di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni e le somme di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 15% - 1983 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

[illegible] alla Direzione generale [illegible] il 4 marzo 198[illegible] i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 14.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 15.

I buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle Direzioni provinciali del tesoro.

Separata contabilità sarà resa per l'eventuale versamento in contante di cui al precedente art. 7.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

[illegible] addì 16 dicembre [illegible]

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1982
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 3

([illegible])

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 ottobre 1982.

Assegnazione della somma di lire 11 miliardi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674. (Residui 1979).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674;

Visto, in particolare, l'art. 9 della sopracitata legge n. 674/78, che autorizza la spesa di lire 10 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1984, per la concessione — da parte delle regioni — di contributi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni;

Visto, altresì, l'art. 10 della soprarichiamata legge n. 674/78, che autorizza la spesa di lire 1 miliardo, per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1984, per la concessione — da parte delle regioni — di contributi per l'attuazione, a cura delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità e di riconversione e qualificazione della produzione agricola;

Vista la delibera CIPAA del 13 luglio 1982, con la quale vengono ripartite le disponibilità complessive di lire 50 miliardi e di lire 4 miliardi, rispettivamente recate dai sopracitati articoli 9 e 10 della legge numero 674/78;

Ritenuto di dover impegnare le disponibilità finanziarie 1979, ex articoli 9 e 10 della legge n. 674/78;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità finanziaria di lire 10 miliardi, relativa all'esercizio 1979, di cui all'art. 9 della legge numero 674/78, è impegnata — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	142.500
Bolzano	161.000
Piemonte	485.400
Valle d'Aosta	10.000
Lombardia	877.800
Veneto	658.000
Friuli-Venezia Giulia	128.400
Liguria	92.000
Emilia-Romagna	760.000
Umbria	129.800
Toscana	324.800
Marche	244.400
Lazio	717.900
Abruzzo	506.400
Molise	151.200
Campania	903.600
Puglia	1.216.200
Basilicata	250.200
Calabria	596.400
Sicilia	1.128.600
Sardegna	515.400
Totale	10.000.000

Art. 2.

La disponibilità finanziaria di lire 1 miliardo, relativa all'esercizio 1979, di cui all'art. 10 della legge n. 674/78, è impegnata — a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano — per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Trento	14.250
Bolzano	16.000
Piemonte	48.500
Valle d'Aosta	1.250
Lombardia	87.750
Veneto	65.750
Friuli-Venezia Giulia	12.750
Liguria	9.250
Emilia-Romagna	76.000
Umbria	13.000
Toscana	32.500
Marche	24.500
Lazio	71.750
Abruzzo	50.750
Molise	15.250
Campania	90.250
Puglia	121.500
Basilicata	25.000
Calabria	59.750
Sicilia	112.750
Sardegna	51.500
Totale	1.000.000

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 11 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 207

(5908)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1982.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali per il personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 165, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, il quale stabilisce che i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il personale assunto a contratto ed in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, sono commisurati ad una retribuzione convenzionale; da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, sentito l'ente assicuratore interessato;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che attribuisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riscossione dei contributi di competenza dei disciolti enti di malattia;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1967 con il quale sono state fissate le retribuzioni convenzionali ai fini del versamento dei contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il predetto personale;

Considerata l'opportunità di procedere a nuova determinazione delle misure della retribuzione convenzionale dei predetti impiegati, tenendo conto delle vigenti retribuzioni del personale di ruolo, delle quote per indennità integrativa e per tredicesima mensilità, nonché dell'aumento retributivo per carichi di famiglia;

Tenuto conto altresì delle disposizioni di cui agli articoli 157 e 162 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 che stabiliscono i limiti massimo e minimo delle retribuzioni degli impiegati a contratto nei confronti del corrispondente personale di ruolo;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Le retribuzioni convenzionali mensili ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei riguardi del personale assunto all'estero da rappresentanze diplomatiche e consolari, sono determinate nelle seguenti misure:

impiegato a contratto con mansioni di concetto lire 729.000;

impiegato a contratto con mansioni esecutive lire 671.000;

impiegato a contratto con mansioni ausiliarie lire 625.000.

Dette retribuzioni convenzionali sono aumentate della stessa misura percentuale e con le stesse decorrenze degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(6180)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 28 ottobre 1982, n. **920**.
Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in immobili siti nel comune di Jerago (Varese), del valore dichiarato di L. 312.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Varese a L. 375.000.000, disposto dalla sig.ra Lucia Maria Fontana a favore dell'istituto « Mutilatini don Gnocchi » che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale 28 novembre 1980 del consiglio di amministrazione della fondazione suddetta, con testamento olografo 30 agosto 1976, pubblicato in data 30 ottobre 1980, n. 10871 di repertorio e n. 1601 di raccolta a rogito dott. Ernesto Masolo, notaio in Busto Arsizio (Varese), registrato a Busto Arsizio in data 11 novembre 1980 al n. 2585.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1982
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 180

DECRETO 28 ottobre 1982, n. **921.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella nuda proprietà di un appartamento sito in Milano, via Clusone, 1, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 268961, foglio 440, particella 395, sub 34, del valore attribuito di L. 3.500.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Milano, disposta dalla sig.na Ermida Maino con atto 11 gennaio 1980, n. 2943/529 di repertorio, a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano e registrato a Milano in data 29 gennaio 1980 al n. 1986.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1982
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 181

DECRETO 3 novembre 1982, n. **922.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al complessivo convenuto prezzo di L. 4.000.000.000, un complesso immobiliare sito in Catania, via G. Battista Grassi, su una area di mq 7043, consistente in un gruppo di edifici per una superficie di mq 3850, in un corpo centrale di mq 715, in un corpo posteriore di mq 1100, in un gruppo di corpi periferici per una superficie di mq 260, oltre a tettoie estese per mq 336, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 8178, foglio 7, particelle 351-783-784-785 e alla partita 212, foglio 7, particella 782, di proprietà della S.r.l. « Centrale del latte di Catania », come da atto preliminare di vendita 5 agosto 1981 a rogito dott. Giuseppe Romandelli, notaio in Roma, da adibire a sede di propri organi di ricerca.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1982
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 182

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3163/82 della commissione, del 25 novembre 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 336 *del* 29 *novembre* 1982.

(311/C)

Regolamento (CEE) n. 3164/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/77 relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3165/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, recante sospensione temporanea e totale del dazio della tariffa doganale comune su taluni prodotti di lega di niobio delle sottovoci ex 81.04 H I e H II.

Regolamento (CEE) n. 3166/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 103/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati.

Regolamento (CEE) n. 3167/82 della commissione, del 26 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3168/82 della commissione, del 26 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3169/82 della commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3170/82 della commissione, del 25 novembre 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3171/82 della commissione, del 24 novembre 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 3172/82 della commissione, del 26 novembre 1982, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 6 dicembre 1982.

Regolamento (CEE) n. 3173/82 della commissione, del 26 novembre 1982, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3174/82 della commissione, del 26 novembre 1982, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3175/82 della commissione, del 26 novembre 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziati per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3176/82 della commissione, del 26 novembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3124/82 della commissione, del 24 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 329 del 25 novembre 1982.

Pubblicati nel n. L 332 *del* 27 *novembre* 1982.

(312/C)

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria.

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania.

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese.

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana.

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

Pubblicati nel n. L 337 *del* 29 *novembre* 1982.

(313/C)

Regolamento (CEE) n. 3184/82 della commissione, del 29 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3185/82 della commissione, del 29 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3186/82 della commissione, del 25 novembre 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni in Francia di abiti originari dello Sri Lanka.

Regolamento (CEE) n. 3187/82 della commissione, del 25 novembre 1982, recante sesta modifica al regolamento (CEE) numero 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3188/82 della commissione, del 29 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della modifica del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3189/82 della commissione, del 29 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2499/82 che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 3190/82 della commissione, del 29 novembre 1982, che stabilisce le modalità di applicazione dell'estensione ai non aderenti di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3191/82 della commissione, del 29 novembre 1982, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3192/82 della commissione, del 29 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3193/82 della commissione, del 29 novembre 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di novembre 1982 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 3194/82 della commissione, del 29 novembre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 3195/82 della commissione, del 29 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3196/82 della commissione, del 29 novembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3095/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Pubblicati nel n. L 338 *del* 30 *novembre* 1982.

(314/C)

Regolamento (CEE) n. 3197/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai [illegible] e ai semolini di frumento o di [illegible]

[illegible] da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3199/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3200/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3201/82 della commissione, del 29 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3202/82 della commissione, del 29 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3203/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3204/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3205/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3206/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3207/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1982, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3208/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1982, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3209/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 1982, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3210/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3211/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3212/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3213/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3214/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3215/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 3216/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3217/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3218/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2103/77 che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi d'intervento di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3219/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2923/82 che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 per quanto riguarda i metodi di denaturazione del latte scremato in polvere

Regolamento (CEE) n. 3220/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che accorda la possibilità di concludere contratti [illegible] per il vino da tavola [illegible]

[illegible] del 30 novembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3222/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3223/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 948/82 della commissione, del 26 aprile 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 65/82 che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 113 del 27 aprile 1982.

Pubblicati nel n. L 339 *del* 1° *dicembre* 1982.

(315/C)

Regolamento (CEE) n. 3224/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per filati di poli (*p*-fenilentereftalammide), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici o di prodotti utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3225/82 del Consiglio, del 23 novembre 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1983).

Regolamento (CEE) n. 3226/82 del Consiglio, del 23 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 218/81 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3227/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3228/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3229/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3230/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3231/82 della commissione, del 30 novembre 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3232/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, relativo alla vendita ad un prezzo fissato anticipatamente di fichi secchi detenuti dall'organismo ammassatore greco.

Regolamento (CEE) n. 3233/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3201/82 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3234/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quattordicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 3235/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 3236/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3237/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3238/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3239/82 della commissione, del 1° dicembre 1982, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Pubblicati nel n. L 340 *del* 2 *dicembre* 1982.

(316/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimenti n. 14/1982. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980 e 8, 13, 21, 23, 30, 44/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Viste le relazioni predisposte dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981 e 29 aprile 1982;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 28 aprile 1982;

Delibera:

1) Il costo della manodopera da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, è aggiornato a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera L. 12.700/ora.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 14/1982 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 14/1982, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso

si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA, detto margine è in ogni caso tassativo, ancorché lo stesso farmacista effettui acquisti diretti alla produzione.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro
Presidente delegato: MARCORA

ALLEGATO *B*-3

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Aminolyte - Abbott		
1 fl 500 ml	24768	7.710
Broncovis - Dompè		
20 conf 75 mg	24779	4.170
ad 10 supp	24779/A	4.265
bb 10 supp	24779/A1	2.335
ad scir 100 ml	24779/B	2.425
ad scir 200 ml	24779/B	3.630
bb scir 100 ml	24779/B1	2.085
bb scir 200 ml	24779/B1	2.950
Fase - Mediolanum		
iniett 2 f 100.000 U.I.	24602	21.190
iniett 2 f 200.000 U.I.	24602/1	40.760
iniett 1 fl 500.000 U.I.	24602/2	49.625
Ibidroxil - IBI		
12 cps 250 mg	24698	6.355
8 cps 500 mg	24698/1	7.870
12 cps 500 mg	24698/1	11.470
pv scir est 60 ml 125 mg	24698/A	3.650
pv scir est 100 ml 125 mg	24698/A	5.655
pv scir est 60 ml 250 mg	24698/A1	6.250
pv scir est 100 ml 250 mg	24698/A1	9.815
Ibimicyn - IBI		
12 cps 250 mg	24693	2.555
12 cps 500 mg	24693/1	3.875
1 fl 250 mg + 1 f 2,5 ml	24693/A	1.615
1 fl 500 mg + 1 f 4 ml	24693/A1	1.805
1 fl 1 g + 1 f 4 ml	24693/A2	2.150
scir est 60 ml 125 mg/5 ml	24693/B	2.105
scir est 60 ml 250 mg/5 ml	24693/B1	2.705
Kelfiprim - Farm. Erba		
12 cps	24395	4.820
Pressimmun - Istituto Behring		
1 f 5 ml	24432	73.395
1 f 10 ml	24432	144.180
[illegible] - De Angeli		
[illegible] cpr	[illegible]	[illegible]
20 [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	24702/1	1.445
bb 20 cpr	24702/1	1.980
scir 60 ml	24702/A	2.265
scir 100 ml	24702/A	2.980
Tifox - Lancet		
im 1 fl 1 g + 1 f	24701	9.685
iv 1 fl 1 g + 1 f	24701/A	9.680
iv 1 fl 2 g + 1 f	24701/A1	17.665

MODIFICHE DI SPECIALITA' GIA' REGISTRATE

Categorie

	Numero di registrazione	Prezzo
Artrobetin - Sirt BBP		
20 cpr	11476/B	2.435
Colincalcium - Farmac. Milanese		
os grat 10 bust 10 g	17658/B	2.390
os grat 20 bust 10 g	17658/B	3.555
Glutarase - Lusofarmaco		
iniett 10 f 5 ml	23282/B	4.365
Stenocor - Panther Osfa		
« 75 » 30 conf	16360/B	4.190

Serie

	Numero di registrazione	Prezzo
Ampitex - Neopharmed		
12 cps 500 mg	22205/1	3.195
Fastum - Menarini		
6 f liof 50 mg + 6 f solv 3 ml	23417/D1	3.965
Urepasina - Radiumfarma		
« 100 » 5 f liof + 5 f solv	21919/1	4.575
Urolitin - Magis		
30 cpr 300 mg	23156/1	4.485

Nuove confezioni

	Numero di registrazione	Prezzo
Carfexil - Zambeletti		
12 cpr 250 mg	24434	4.220
12 cpr 500 mg	24434/1	7.230
Ig Tetano Sclavo - Sclavo		
1 siringa 250 U.I. 2 ml	22637	9.430
Mindol Merck - Bracco		
24 conf	1947/A	1.460
Novepar - Fargal		
os 20 fl 15 g	16782	5.315

Modifiche di composizione

	Numero di registrazione	Prezzo
Begrivac F - Istituto Behring		
1 f 0,5 ml	22143	4.240
1 fl 50 ml	22143	263.145
Bronchisolvina - Stip		
ad scir fl 200 g	3826/1	2.145
Cortical - Ion		
« 100 » 6 f 1 ml	17242/3	4.140
Epadora B12 - Giustini		
os 10 fl 15 ml	10203/A	7.845
Epatoil - Tosi-Novara		
« 100 » 5 f liof + 5 f solv	21964	4.635
Essen - Scharper		
30 cps	21387	2.370
50 cps	21387	3.335
Mencortex B 6 - Menarini		
bb 10 f liof + 10 f	23511/3	6.345
Mindol Merck - Bracco		
12 conf	1947/A	1.070
Novepar - Fargal		
os 10 fl 15 g	16782	3.585
Trimuran - Benvegna		
norm 6 f liof + 6 f 3 ml	19907	3.580
Vasotens - RBS - Pharma		
20 conf	20649	2.160
Vibrocil - Zyma		
rino neb 10 ml	23443/B	1.400

Modifica di composizione, confezione e confezionamento

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Vibrocil - Zyma		
rino soluz 30 ml	23443	3.810
rino gel 15 g	23443/A	2.540

Modifiche di composizione e confezione

Diagran - Squibb		
os gtt 20 ml	2991/B	1.110
Lauromicina - Dukron		
pom 30 g	19924/C	2.735
Streptoguanidin - Lisapharma		
os sosp 150 ml	11596	2.105
20 cpr	11596/A	1.465

Modifiche di forma farmaceutica

Opilon - Parke Davis		
5 f liof + 5 f	6668/A	2.980
forte 5 f liof + 5 f	6668/B	3.245
depot 5 f liof + 5 f	6668/C	3.245
Talsutin - Squibb		
15 candelette vaginali	22598	3.235
20 candelette vaginali	22598	3.925

Modifica forma farmaceutica e confezione

Colincalcium - Farm. Milanese		
os 10 fl 15 ml	17658	3.265

Modifica composizione e confezionamento

Lisiofer B 12 - Coli		
os 10 fl 8 ml	18901	10.330

Modifica composizione, confezione e forma farmaceutica

Lauromicina - Dukron		
12 cpr mast 500 mg	19924	3.545

Modifica di confezione

Diagran - Squibb		
40 conf	2991	2.355

(6067)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980 e 8, 13, 21, 23, 30, 44/1981;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Viste le relazioni predisposte dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981 e 29 aprile 1982;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 28 aprile 1982;

Delibera:

1) Il costo della manodopera da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, è aggiornato a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera L. 12.700/ora.

Con pari decorrenza avranno complicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 14/1982 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 14/1982, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA, detto margine è in ogni caso tassativo, ancorchè lo stesso farmacista effettui acquisti diretti alla produzione.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro
Presidente delegato: MARCORA

ALLEGATO *C*-2

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Agradil - Vita farm.		
20 cps 100 mg	24751	10.495
Ancotil - Roche		
100 cpr 500 mg	24753	98.180
Axer Alfa - Alfa		
im 6 f 275 mg + 6 f	24749	7.355
im 10 f 275 mg + 10 f	24749	10.615
iv 6 fl 275 mg + 6 f	24749/A	7.610
iv 10 fl 275 mg + 10 f	24749/A	10.985
30 cps 275 mg	24749/B	13.410
30 cps 550 mg	24749/B1	24.985
10 supp 275 mg	24749/C	5.670
10 supp 550 mg	24749/C1	9.795

	Numero di registrazione	Prezzo
Bronx - Lisapharma		
ad scir 100 ml	24759	2.505
ad scir 200 ml	24759	3.795
bb scir 100 ml	24759/1	2.040
bb scir 200 ml	24759/1	3.115
20 conf 75 mg	24759/A	4.170
Carbocit - C T		
ad scir 150 ml	24782	4.505
bb scir 150 ml	24782/1	2.955
Carmian - La Farmochimica		
20 cpr 100 + 25 mg	24754	11.375
30 cpr 100 + 25 mg	24754	16.540
Citidol - C T		
20 cpr 125 mg	24766	2.940
30 cpr 125 mg	24766	3.935
20 cpr 250 mg	24766/1	4.645
30 cpr 250 mg	24766/1	6.470
20 cpr 375 mg	24766/2	6.380
30 cpr 375 mg	24766/2	8.990
Clobesol liquido - Glaxo		
scalp fluid loz 20 g	24752	3.435
scalp fluid loz 30 g	24752	4.610
Loz 20 g	24752/A	3.435
Loz 30 g	24752/A	4.610
Cloperan - Sigma Tau		
4 cpr 150 mg	24776	1.180
10 cpr 150 mg	24776	2.650
20 cpr 150 mg	24776	4.550
20 bust 4 g	24776/A	5.520
Diube - Ibi		
14 cpr 100 + 25 mg	24725	8.910
21 cpr 100 + 25 mg	24725	12.930
28 cpr 100 + 25 mg	24725	16.845
Feiba - Immuno		
iv 1 fl 250 U.I. + 1 fl	24744	121.020
iv 1 fl 500 U.I. + 1 fl	24744/1	237.640
iv 1 fl 1000 U.I. + 1 fl	24744/2	470.885
Gentamen - Pierrel		
5 f 10 mg/1 ml	24727	2.800
1 f 80 mg/2 ml	24727/1	3.000
Igroseles - Farm. Erba		
14 cpr 100 + 25 mg	24763	8.820
28 cpr 100 + 25 mg	24763	16.685
« mite » 14 cpr 50 + 12,5 mg	24763/1	4.935
« mite » 28 cpr 50 + 12,5 mg	24763/1	9.010
Igroton Lopresor - Ciba Geigy		
14 cpr 200 + 25 mg	24769	8.130
Iprafen - Chiesi		
spray 20,4 g	24767	8.725
Latocef - Dukron		
8 cps 500 mg	24719	23.565
grat sosp est 100 ml	24719/A	29.690
Loniten - Upjohn		
30 cpr 2,5 mg	24756	3.415
30 cpr 5 mg	24756/1	5.185
Maneon - Poli		
10 cpr 100 mg	24743	4.900
20 cpr 100 mg	24743	9.005
Nettacin - Essex		
iniett 1 f 15 mg 1,5 ml	24809	3.090
iniett 1 f 50 mg 1 ml	24809/1	7.385
iniett 1 f 100 mg 1 ml	24809/2	13.555
iniett 1 f 150 mg 1,5 ml	24809/3	19.765
iniett 1 f 200 mg 2 ml	24809/4	25.425
Novoprex - Duncan		
30 cpr 100 + 10 mg	24755	9.405
30 cpr 200 + 20 mg	24755/1	17.295

	Numero di registrazione	Prezzo
Perclar - Neopharmed		
30 cps 12 mg	24760	15.250
50 cps 12 mg	24760	24.640
iniett 10 f 3 ml	24760/A	15.790
Persolv - Lepetit		
1 fl 5000 U + 1 f	24726	18.000
1 fl 25000 U + 1 f	24726/1	80.000
1 fl 100000 U + 1 f	24726/2	310.000
Prexidil - Bioindustria		
30 cpr 5 mg	24717	4.750
Provertin Um - Immuno		
iv 1 fl 200 UI + fl	24748	51.990
iv 1 fl 500 UI + fl	24748/1	123.635
Riacen - Chiesi		
30 cps 10 mg	24780	9.040
20 cps 20 mg	24780/1	11.240
30 cps 20 mg	24780/1	16.350
Selozide - Bracco		
30 cpr	24746	8.440
Soltux - Corvi		
scir 200 ml	24774	3.500
20 past	24774/A	2.700
Tenoretic - Ici-Pharma		
14 cpr 100 + 25 mg	24737	8.785
28 cpr 100 + 25 mg	24737	16.610
« mite » 14 cpr 50 + 12,5 mg	24737/1	4.955
« mite » 28 cpr 50 + 12,5 mg	24737/1	9.050
Tiaclar - CT		
40 cpr 400 mg	24771	6.380
50 cpr 400 mg	24771	7.685
40 cpr 600 mg	24771/1	8.655
50 cpr 600 mg	24771/1	10.525
Trandiur - Glaxo		
30 cpr 100 + 10 mg	24742	9.405
30 cpr 200 + 20 mg	24742/1	17.295
Vigilor - Lusofarmaco		
30 cpr 200 mg	24761	4.575
Zetamicin - Menarini		
« 15 » iniett 1 f 1,5 ml	24829	3.090
« 50 » iniett 1 f 1 ml	24829/1	7.385
« 100 » iniett 1 f 1 ml	24829/2	13.555
« 150 » iniett 1 f 1,5 ml	24829/3	19.765
« 200 » iniett 1 f 2 ml	24829/4	25.425

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Categorie

Deursil - Gipharmex		
rr 10 cps 450 mg	23605/A	25.335
rr 20 cps 450 mg	23605/A	48.525
Micotef - LPB		
7 cps vag 200 mg	23491/E	10.330
Mucantil - Serpero		
ad 10 supp	21274/D	2.305
Pesos - Valeas		
ritardo 30 cps 60 mg	24577/A	6.650
Reuprofen - Zoia		
10 supp 75 mg	24528/A	3.350
Seloken - Bracco		
retard 14 cpr 200 mg	23616/A	6.645
retard 28 cpr 200 mg	23616/A	12.275
5 f 5 ml	23616/B	1.980
Tantum verde - Angelini		
20 past 3 g	22088/B	1.670
30 past 3 g	22088/B	1.990

	Numero di registrazione	Prezzo
Valemicina - La Farmochimica		
12 cpr 1 g	23888/D	23.590
Vessiflex - Alfa		
gel 50 g	23549/A	8.975
Viscotiol - ISF		
grat 20 bust 50 mg	24297/A	4.970
grat 30 bust 50 mg	24297/A	6.735
grat 40 bust 50 mg	24297/A	8.460

Serie

	Numero di registrazione	Prezzo
Andergin - Isom		
15 tav vag 200 mg	24061/1	18.890
Aspegic - ISF		
« 100 » 20 bust	22619/A2	1.265
« 100 » 30 bust	22619/A2	1.635
Bio-Rex - Lancet		
6 f 400 UCD + 6 f solv	22977/2	14.855
Cinazyn - Italchimici		
30 cps 100 mg	23019/A1	3.315
50 cps 100 mg	23019/A1	4.910
Citicolin - Piam		
« 1000 » 1 f 4 ml	24649/3	14.300
Deursil - Gipharmex		
rr mite 10 cps 225 mg	23605/A1	13.840
rr mite 20 cps 225 mg	23605/A1	25.900
rr mite 30 cps 225 mg	23605/A1	37.655
rr mite 40 cps 225 mg	23605/A1	49.315
Endoepacort B12 - N.C.S.N.		
6 fl 4 ml 500 UCD	20095/1	14.930
10 fl 4 ml 500 UCD	20095/1	23.915
Gradient Polifarma - Polifarma		
50 cps 10 mg	24430/1	24.590
Issium - La Farmochimica		
30 cps 10 mg	24418/1	14.195
50 cps 10 mg	24418/1	22.935
Luvion - Simes		
« 100 » 10 cps	24273/1	7.620
« 100 » 20 cps	24273/1	14.340
Micotef - LPB		
10 cpr 500 mg	23491/D1	36.785
4 cps vag 400 mg	23491/E1	11.375
Mucantil - Serpero		
bb 10 supp	21274/D1	1.865
Proxine - Giustini		
10 supp 500 mg	23677/A1	6.575
Tametin - Gipharmex		
25 conf 400 mg	23604/1	17.080
50 conf 400 mg	23604/1	32.595
Temic - Lancet		
50 cpr 400 mg	24149/1	32.270
Trimedat - La Farmochimica		
30 cps 150 mg	24500/1	6.955
Viscotiol - ISF		
grat 20 bust 25 mg	24297/A1	3.805
grat 30 bust 25 mg	24297/A1	4.995
grat 40 bust 25 mg	24297/A1	6.155

Modifiche di composizione

	Numero di registrazione	Prezzo
Furedan - Scharper		
15 cpr	14152	1.065
scsp 100 ml	14152/A	1.505
Insulina Novo - Novo farmac.		
lenta mc 400 U	9693/A1	5.210
ultralenta mc 400 U	9693/A2	5.210
rapitard mc 400 U	9693/D	5.210
Protertuss - Proter		
scir 175 g	1249	1.530
Sinevrile - Serpero		
iniett 5 f + 5 f 2 ml	20809	2.770
iniett 10 f + 10 f 2 ml	20809	3.935
Spasmodil - ABC		
complex 20 conf	17792/A	1.960
complex 30 conf	17792/A	2.375
Viscor - Ital Suisse		
30 conf 75 mg	17183	4.190

Modifica di composizione e confezionamento

	Numero di registrazione	Prezzo
Metina - Isom		
os 10 fl 10 ml 1 g	19676	15.055

Nuove confezioni

	Numero di registrazione	Prezzo
Aspegic - ISF		
« 1000 » 20 bust	22619/A1	4.830
Lolum - La Farmochimica		
50 cpr 100 mg	24506	11.245
50 cpr 200 mg	24506/1	20.950
Oftisone - Locatelli		
coll 10 ml	22796	2.595
pom oft 10 g	22796/A	2.395
Tioloct - Samil		
50 cps 100 mg	24300	10.760

(6068)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982, è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia così composto:

Fuiano Antonio (CGIL), D'Antoni Sergio (CISL), Caramia Francesco Saverio (UIL) e Del Moro Giuseppe (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Di Palma Luigi (CGIL) e Ferrara Abramo (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Patrono Carmine (CGIL) e Sassanelli Gaetano (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Insalata Lorenzo (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Scattaglia dott. Michele (Intersind), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Braccio dott. Pompeo (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Rollo geom. Antonio (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Polizio dott. Leone (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Zeffiri dott. Vincenzo, dirigente superiore, e Bove dottor Antonio, direttore capo ad esaurimento, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Raimondi dott. Mario, primo dirigente, e Calitri dott. Aurelio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Morelli dott. Michele, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

(5849)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede legale in Perugia, stabilimenti di Perugia, Sansepolcro (Arezzo) e Aprilia (Latina) e unità commerciali. è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*). della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Perugia, Assisi (Perugia, Bastia (Perugia), Corciano (Perugia) e Sansepolcro (Arezzo).

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Perugia della S.p.a. I.B.P. - Industrie Buitoni Perugina, con sede legale in Perugia, che dal 1° settembre 1981 è divenuto stabilimento di Perugia della S.p.a. Perugina, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super di San Sepolcro (Arezzo), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siace di Catania - stabilimenti di Fiumefreddo e Mascali (Catania), Piazza Armerina (Enna) e Bagheria (Palermo), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilvetro di Marsala (Trapani), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil di Palermo, stabilimenti di Palermo, Caltagirone e Catania, è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedil di Palermo, stabilimenti di Palermo, Caltagirone e Catania, è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino), stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma. lettere *a*) e *b*). della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6183)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 28 settembre 1982
Piano per la intermediazione commerciale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto che nella seduta del Comitato stesso del 16 dicembre 1981 si è provveduto alla presa in carico della proposta di piano per la intermediazione commerciale 1982-84 elaborata dal Ministero del bilancio di concerto con il Ministero dell'industria;

Visto il parere della commissione interregionale espresso nella seduta del 9 marzo 1982;

Ribadita l'esigenza di una pronta approvazione del disegno di legge governativo di riordino della legislazione commerciale, attualmente in discussione presso il Parlamento, che costituisce il presupposto indispensabile per una compiuta politica di programmazione, nel settore commerciale;

Considerata la necessità di esprimere degli indirizzi programmatici che possano servire di riferimento per l'opera di ammodernamento del settore commerciale;

Visto il decreto legge 4 agosto 1982, n. 495 che agli articoli 6 e 7 reca disposizioni urgenti di riordinamento della legislazione commerciale;

Sentita la relazione dei Ministri del bilancio e dell'industria, commercio ed artigianato;

Delibera:

1. Il piano per la intermediazione commerciale di cui alle premesse, unitamente ai relativi allegati, costituisce il punto di riferimento per l'ammodernamento e la razionalizzazione della rete distributiva.

Gli obiettivi indicati dal piano saranno specificati a livello territoriale in collaborazione con le Regioni, avuto riguardo alla diversità delle condizioni di partenza e alle particolari situazioni locali.

A tale scopo è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato composto da rappresentanti delle amministrazioni statali interessate e delle regioni, dai rappresentanti delle organizzazioni degli operatori commerciali, delle cooperazioni e dei lavoratori, nonché da un esperto dei problemi della distribuzione commerciale indicato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Avvalendosi della collaborazione del comitato di cui al punto precedente, entro il 30 giugno 1983, il Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica sottoporrà al CIPE un documento programmatico relativo ai:

a) mercati agro-alimentari all'ingrosso, che individui le strutture che nelle diverse aree presentano una sfera di attrazione che supera i confini regionali e determini gli interventi necessari per un assetto più efficiente delle predette strutture sia a vantaggio della produzione agricola che per la riduzione dei costi del ciclo distributivo;

b) settori extra-alimentari che individui quelli afflitti da un assetto strutturale meno efficiente e quindi determini gli obiettivi di ammodernamento da perseguire.

3. Gli obiettivi di ampliamento della superficie media degli esercizi alimentari indicati dal piano devono trovare immediata applicazione in sede di attuazione del citato decreto-legge attraverso:

a) l'emanazione di apposite direttive regionali nei confronti dei comuni;

b) l'eventuale revisione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;

c) il rilascio delle autorizzazioni comunali e, ove necessario, ai sensi della legge, dei nullaosta regionali all'ampliamento ed al trasferimento di esercizi di vendita di generi di largo

e generale consumo anche quando il richiedente intenda realizzare una superficie di vendita superiore a 400 mq nei comuni sprovvisti di piano commerciale;

d) la priorità nella concessione degli incentivi finanziari di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

4. In sede di approvazione del documento programmatico di cui al precedente punto 2., si provvederà altresì alla verifica e all'aggiornamento del piano per la intermediazione commerciale 1982-84.

Entro il 30 settembre 1983 il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del bilancio, sentito il Comitato di cui al punto 1., presenterà al CIPE il piano per la intermediazione commerciale 1984-86.

5. L'ISTAT, l'IRVAM, l'ICE, la Cassa per il Mezzogiorno sono invitati a fornire gli elementi di competenza utili alla elaborazione del piano stesso.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Ministro del bilancio
della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
La Malfa

(6074)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazioni 28 ottobre 1982. Provvedimenti adottati, ai sensi del quinto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti di alcune imprese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 18 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, la verifica annuale dello stato di ristrutturazione aziendale al fine di accertare lo stato di avanzamento del progetto ed i tempi di riassorbimento della manodopera sospesa;

Vista la propria deliberazione in data 6 maggio 1981 con la quale era stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Metalstrutture con decorrenza 28 gennaio 1980;

Atteso che nei confronti della medesima impresa è stata successivamente accertata, con decorrenza ottobre 1981, una situazione di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 ottobre 1982, concernente l'andamento del piano di ristrutturazione intrapreso dalla predetta società;

Ritenuto che sopraggiunte difficoltà hanno impedito la concreta prosecuzione, successivamente al gennaio 1981, del piano di ristrutturazione da parte della società Metalstrutture;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Metalstrutture S.p.a., con sede in Reana del Rojale (Udine), non può ritenersi ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
La Malfa

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 18 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, la verifica annuale dello stato di ristrutturazione aziendale al fine di accertare lo stato di avanzamento del progetto ed i tempi di assorbimento della manodopera sospesa;

Vista la propria deliberazione in data 11 luglio 1980 con la quale era stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Faba con decorrenza 29 ottobre 1979;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 29 settembre 1982, concernente l'andamento del piano di ristrutturazione intrapreso dalla predetta società;

Atteso che la società Faba, a causa dell'attuazione del piano di ristrutturazione, aveva sospeso circa 30 unità, successivamente licenziate, nel periodo novembre-dicembre 1980;

Ritenuto che le operazioni effettuate dopo l'ottobre 1980 non siano ricollegabili alle necessità di sospensione di manodopera;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Faba, con sede in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), non può ritenersi ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
La Malfa

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Vista la propria deliberazione con la quale era stata accertata la condizione di crisi aziendale dell'impresa Crobel di Cecchina (Roma) con decorrenza 28 ottobre 1980;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la quale si evidenzia che le maestranze sospese dal lavoro sono state tutte licenziate nel novembre 1981;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Crobel S.r.l. di Cecchina (Roma), non può ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
La Malfa

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Fontana S.p.a. che svolge, attraverso i vari cantieri, attività di montaggio per conto terzi;

Atteso che la predetta società ha sospeso dal 1° febbraio 1982 una parte dei dipendenti del cantiere di Monfalcone a seguito di difficoltà sorte con la committente ENEL, mentre negli altri cantieri l'attività si è svolta regolarmente;

Considerato che la parziale interruzione dei lavori nel cantiere di Monfalcone è da imputarsi ad inadempienze della committente ENEL e non ad una generalizzata situazione di crisi della società Fontana;

Ritenuto che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'accertamento di una particolare situazione di crisi aziendale, quale prevista dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Fontana S.p.a., con sede in Milano, non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva dei settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Italplast S.p.a. che ha sospeso 6 dipendenti, su un organico di 36 unità, a causa di una contrazione di mercato;

Considerato che le difficoltà denunciate dalla società Italplast non sono di particolare rilevanza;

Delibera:

L'impresa Italplast S.p.a., con sede in Casavatore (Napoli), non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 1982.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Play City S.r.l. che ha sospeso 7 dipendenti, su un organico di 27 unità, a causa di una contrazione delle commesse di lavoro;

Considerato che le difficoltà denunciate dalla socetà Play City non sono di particolare rilevanza;

Delibera:

L'impresa Play City S.r.l. di Poirino (Torino) non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dello art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Brumital S.p.a. che ha sospeso 24 dipendenti, su un organico di 126 unità, a causa di una temporanea diminuzione delle commesse di lavoro;

Tenuto conto che le sospensioni delle maestranze decorrono dal gennaio 1982 e che nel periodo dicembre 1981-gennaio 1982 la società ha proceduto all'assunzione di circa 31 unità;

Considerato che le difficoltà denunciate dalla società Brumital non sono di particolare rilevanza;

Delibera:

L'impresa Brumital S.p.a., con sede in Catania, non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Donnagemma Luigi & figli S.n.c. che ha sospeso nel periodo marzo-agosto 1981 un massimo di 25 dipendenti, su un organico di 94 unità, a causa di una temporanea diminuzione di commesse di lavoro;

Considerato che le difficoltà denunciate dalla società Donnagemma Luigi & figli non sono di particolare rilevanza;

Delibera:

L'impresa Donnagemma Luigi & figli S.n.c., con sede in Vicenza, non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6075)

Deliberazione 28 ottobre 1982. Locazione finanziaria agevolata. Determinazioni in ordine al costo massimo di macchinari. Modificazioni alla deliberazione 31 maggio 1977.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, emanato in base alla delega di cui all'art. 15 della legge n. 183 del 1976, il quale ha demandato al CIPE la definizione di direttive, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, nonché per il coordinamento fra la concessione del credito agevolato e la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge numero 183/76;

Visto l'art. 6 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 545, che proroga la validità delle disposizioni di cui al predetto testo unico fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1982;

Vista la delibera del CIPE del 31 maggio 1977 che, al punto 13, stabilisce che possono essere concessi, da parte degli istituti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, finanziamenti agevolati ammissibili soltanto all'intervento del Mediocredito Centrale, ferma restando la riserva per il Mezzogiorno di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976;

Vista la propria delibera in data 16 novembre 1978 che, alla lettera *g*), in relazione a quanto stabilito al predetto punto 13, della delibera CIPE del 31 maggio 1977, precisa, a maggior chiarimento, che « quando l'acquisto di automezzi rientri nel quadro di un investimento diretto ad ampliare impianti esistenti o a realizzarne di nuovi, l'azienda può ottenere i benefici finanziari del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 (credito agevolato) e della legge 183 (contributo in conto capitale) anche per le spese di acquisto di automezzi per trasporti specifici, purché rientrino fra quelli destinati al completamento del ciclo produttivo o al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, e sempre che siano dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni »;

Attesa l'opportunità di precisare, mediante atto interpretativo, la portata delle direttive sopra richiamate;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Alla direttiva di cui alla lettera *g*) della richiamata delibera del CIPI del 16 novembre 1978, è da riconoscersi carattere interpretativo della precedente delibera del CIPE del 31 maggio 1977.

Resta fermo pertanto che nella fattispecie prevista dalla lettera *g*) citata in premessa, l'azienda, per quanto riguarda il finanziamento delle spese per l'acquisto di automezzi specifici, può alternativamente ricorrere all'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, ovvero richiedere i benefici del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76 ed eventualmente quelli del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, secondo le procedure ivi previste.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6076)

Deliberazione 28 ottobre 1982. Determinazioni in ordine ad interventi a favore dei fondi interconsortili di garanzia di cui all'art. 12 della legge 21 maggio 1981, n. 240.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 21 maggio 1981, n. 240 recante provvidenze a favore di consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché delle società consortili miste;

Visto, in particolare, l'art. 12, ultimo comma, della legge sopra richiamata che demanda al Comitato il compito di stabilire le procedure ed i criteri in base ai quali può essere concesso, nei limiti indicati dallo stesso articolo, un contributo dello Stato a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale;

Vista la proposta avanzata dal Ministero dell'industria con nota n. 42664 del 3 agosto 1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Per accedere al contributo di cui all'art. 12 della legge 21 maggio 1981, n. 240 i consorzi di garanzia collettiva dei fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale apposita domanda corredata della seguente documentazione:

copia autentica del proprio atto costitutivo e/o dello statuto;

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il numero delle imprese consorziate e la loro appartenenza al settore delle piccole e medie imprese o dell'artigianato;

copia autentica dell'atto costitutivo del fondo interconsortile di garanzia cui il consorzio aderisce. La trasmissione di tale documentazione da parte del consorzio non sarà necessaria se essa sia stata inviata al Ministero dell'organismo, associazione, o ente gestore del fondo in questione, unitamente all'elenco dei consorzi aderenti allo stesso. Verificandosi tale ipotesi, i consorzi interessati dovranno farne esplicita menzione nella domanda;

copia della ricevuta bancaria di bonifico dell'apporto del consorzio a favore dell'organismo, associazione o ente gestore del fondo in questione, per le finalità del fondo stesso.

2. Resta ferma la facoltà del Ministero dell'industria di richiedere, nelle forme che saranno ritenute più opportune, ogni altro elemento sulla consistenza del fondo o dei fondi, sui criteri di gestione adottati e sugli interventi effettuati a favore dei consorzi aderenti.

Roma, addì 28 ottobre 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(6077)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Diario delle prove preliminari di dattilografia e di stenografia del concorso pubblico a quarantacinque posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

La prova preliminare di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Senato della Repubblica, indetto con decreto del Presidente del Senato 29 ottobre 1982, n. 5500, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 dell'8 novembre 1982, avrà luogo in Roma il giorno 21 gennaio 1983 presso la sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34.

I candidati dovranno presentarsi nella sede sopra indicata, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda, alle ore appresso indicate.

I candidati i cui cognomi iniziano con le lettere:

A B C . . . alle ore 8
D E F . . . » » 10
G H I K L M . . . » » 12
N O P . . . » » 14
Q R S . . . » » 16
T U V Z . . . » » 18

La prova preliminare di stenografia avrà luogo in Roma il giorno 16 marzo 1983, con inizio alle ore 8, presso la sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

(6187)

Diario delle prove psico-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di commesso parlamentare nel ruolo del personale dell carriera ausiliaria.

Le prove psico-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di commesso parlamentare nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, indetto con decreto del Presidente del Senato 29 ottobre 1982, n. 5502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 dell'8 novembre 1982, si svolgeranno il giorno 24 febbraio 1983 presso il Ministero dei trasporti (piazza della Croce Rossa, 1, Roma).

I candidati dovranno presentarsi nella sede sopra indicata, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda, alle ore appresso indicate.

I candidati i cui cognomi iniziano con le lettere:

dalla A alla L . . . . . alle ore 8,30
dalla M alla Z . . . . . . » » 15,30

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

(6188)

Rinvio della pubblicazione del calendario di svolgimento delle prove psico-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti di commesso parlamentare.

Il calendario di svolgimento delle prove psico-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti di commesso parlamentare nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Senato della Repubblica, indetto con decreto del Presidente del Senato 29 ottobre 1982, n. 5501, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 dell'8 novembre 1982, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1983.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(6189)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n 9, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - Istituto di diritto privato e processuale, strada Nuova, 65 - Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - Istituto di medicina legale e delle assicurazioni - Via Forlanini, 12 - Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 11;
seconda prova (pratica): 4 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - Istituto di patologia generale - Piazza Botta, 10 - Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 gennaio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - Dipartimento di biochimica - Via Taramelli, 3 - Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova: 1° febbraio 1983, ore 10.

(6039)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di geologo, carriera direttiva, ruolo tecnico, del servizio geologico del Corpo delle miniere da assegnare al reparto rilevamenti e studi geologici. (Rettifica).

Nel titolo del concorso a due posti di geologo in prova, carriera direttiva, ruolo tecnico, del servizio geologico del Corpo delle miniere da assegnare al reparto rilevamenti e studi geologici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982, dove è scritto: «... *da assegnare al reparto di geofisica*», leggasi: «... *da assegnare al reparto rilevamenti e studi geologici*».

(6246)

R E G I O N I

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1982, **n. 33.**

Ulteriore modifica delle tabelle A e B allegate alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13: provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, gli importi di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, modificate dalla legge regionale n. 7 del 29 gennaio 1980, sono aumentati del 30%.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 15 milioni, si provvede nell'esercizio 1982 con lo stanziamento del cap. 23850 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio nel limite massimo autorizzato con la legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, modificata dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1978, n. 38, e dalla legge regionale 29 gennaio 1980, n. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 agosto 1982

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1982, **n. 34.**

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste, con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di L. 54.549.000, a reintegrazione del capitolo sociale.

Art. 2.

L'assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo, ai sensi dello statuto della società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberativi della società stessa.

Art. 3.

L'onere di L. 54.549.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 32150 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982, alla relativa copertura si provvede mediante prelievo di pari somma dal cap. 50050 della parte spesa del bilancio stesso (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento - settore II - sviluppo economico).

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . . L. 54.549.000

Variazione in aumento:

Cap. 32150. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste . . . . L. 54.549.000

Art 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 agosto 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1982, **n. 35.**

Proroga per l'anno 1982 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è prorogata per l'anno 1982 con le stesse norme e modalità.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per l'anno in corso 1982.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la spesa di L. 40.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1982 all'anno 1986.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive L. 100.000.000 graverà: per L. 40.000.000 sul cap. 31051 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982; per L. 60.000.000 sul cap. 31000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

per il 1982 mediante riduzione di L. 100.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento);

per gli esercizi 1983-84 mediante utilizzo per L. 80.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.01 - strutture agricole, del bilancio pluriennale 1982-84.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . L. 100.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 31000. — Concorso regionale nel pagamento di quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760; legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, art. 8, primo comma; legge regionale 20 giugno 1978, n. 40; legge regionale 23 aprile 1979, n. 22; legge regionale 13 maggio 1980, n. 20; legge regionale 17 luglio 1981, n. 39; legge regionale 4 agosto 1982, n. 35 . . L. 60.000.000

Cap. 31051. — Concorso regionale nel pagamento di quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura per gli scopi di cui all'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760; legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, art. 8, secondo comma; legge regionale 20 giugno 1978, n. 40, art. 2; legge regionale 23 aprile 1979, n. 22; legge regionale 13 maggio 1980, n. 20; legge regionale 17 luglio 1981, n. 39; legge regionale 4 agosto 1982, n. 35 . . » 40.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 agosto 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1982, n. 36.

Procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La procedura per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali della Regione, disciplinata con testo unico 14 aprile 1910, n. 639, si applica anche per l'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della legge dello Stato 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 agosto 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982, n. 37.

Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi generali

La presente legge disciplina lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e recupero come stabilito negli articoli seguenti.

Lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi costituisce attività di pubblico interesse, ai fini della tutela della salute e del benessere della collettività e dei singoli, della protezione dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, nonchè da ogni inconveniente derivante da rumori ed odori, della salvaguardia della flora e della fauna, della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Lo smaltimento dei rifiuti deve tener conto delle necessarie interazioni con le disposizioni regionali di risanamento delle acque, applicative della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti solidi e semisolidi vengono classificati nelle seguenti categorie:

1) *Rifiuti urbani*:

a) rifiuti interni: le immondizie e gli ordinari rifiuti della vita civile provenienti da fabbricati a qualsiasi uso adibiti e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;

b) rifiuti esterni: le immondizie e i rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree pubbliche o comunque anche temporaneamente destinate ad uso pubblico;

c) rifiuti voluminosi: i rifiuti insoliti per volume e dimensione, quali i beni di consumo durevole di arredamento o di impiego domestico.

2) *Rifiuti speciali*:

a) residui di lavorazioni industriali, artigianali e agricole, partite di merci avariate od obsolete;

b) rifiuti provenienti da ospedali, case di cura, ambulatori, laboratori di analisi ed affini;

c) residui di olii combustibili, lubrificanti o materiali impregnati di tali sostanze;

d) residui delle macellazioni;

e) fanghi provenienti dalla depurazione delle acque di rifiuto urbano e industriale;

f) materiali provenienti da demolizioni e scavi;

g) carcasse di autoveicoli e pneumatici;

h) rifiuti prodotti nei rifugi alpini;

i) altri rifiuti con caratteristiche particolari e insolite per qualità e quantità.

3) *Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani interni*:

residui provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e agricole aventi la composizione di rifiuti urbani interni.

Art. 3.

Definizione delle attività

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

1) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

2) raccolta: le operazioni di prelievo e ritiro dei rifiuti nell'ambito del perimentro entro cui è istituito il servizio di raccolta;

3) trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti per portarli al luogo di trattamento o di recupero;

4) trattamento: le operazioni di eliminazione, trasformazione e recupero dei rifiuti;

5) smaltimento: il complesso delle attività sopradescritte;

6) impianto di smaltimento: il complesso della struttura immobiliare e degli apparati meccanici e tecnici di ammasso atti a riutilizzare, riciclare, recuperare, confinare o rendere innocui i rifiuti.

Art. 4.

Criteri di smaltimento

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonchè dei rifiuti speciali di cui alla lettera *a*), punto 2), dell'art. 2 deve assicurare, nel quadro delle finalità di cui all'art. 1, il recupero dei materiali riutilizzabili ed il loro utilizzo a fini economici. A tale scopo fin dal conferimento, lo smaltimento dei rifiuti deve essere differenziato a seconda che si tratti di:

carte;
metalli;
vetro;
rifiuti organici.

Art. 5.

Gestione dei rifiuti

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonchè dei rifiuti speciali di cui alla lettera *a*), punto 2), dell'art. 2, competono ai comuni che le esercitano, preferibilmente in forma associata, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, secondo le modalità previste dalla presente legge.

Allo smaltimento degli altri rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i produttori dei rifiuti stessi, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20.

Art. 6.

Competenze dei comuni

I comuni esplicano le attività del conferimento e della raccolta dei rifiuti direttamente o mediante concessione ad imprese specializzate. Tali attività sono disciplinate con apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale. In particolare detto regolamento, nel rispetto del criterio della raccolta differenziata di cui all'art. 4 deve stabilire:

a) i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti;

b) le modalità per il conferimento differenziato e di raccolta;

c) le modalità atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria nell'esercizio delle attività espletate con particolare riguardo alle stazioni di raccolta;

d) la tassa per l'operazione di smaltimento, ivi comprese le attività espletate dall'associazione dei comuni ai sensi dell'art. 5, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione statale.

I regolamenti sono soggetti alla omologazione della giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, il quale, a tal fine, può avvalersi della consulenza del servizio di igiene pubblica e ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L. della Valle d'Aosta.

I regolamenti vigenti devono essere adeguati alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 7.

Forme di gestione delle attività

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 6, i comuni possono fare ricorso ad una delle seguenti forme di gestione:

a) gestione autonoma da parte di ciascun comune;

b) gestione in forma associativa mediante convenzione fra comuni;

c) affidamento dell'attività ad altro comune adeguatamente attrezzato.

I criteri di ripartizione delle spese delle gestioni di cui al precedente comma devono essere tali da attribuire equamente a tutti i comuni interessati i benefici ottenibili dalle economie di scala. A tal fine i criteri devono essere commisurati a parametri quali la popolazione, la quantità dei rifiuti prodotta, la distanza fra le stazioni di raccolta.

Art. 8.

Competenze dell'associazione dei comuni

Fermo restando quanto disposto al primo comma del precedente art. 5, le attività di smaltimento dei rifiuti espletate dall'associazione dei comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, concernono le operazioni di trasporto ed il trattamento.

Compete altresì all'associazione lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dal trattamento dei rifiuti solidi e semisolidi urbani, nonchè lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali.

Per l'esercizio di tali attività l'associazione dei comuni opera anche mediante gli organi dell'unità sanitaria locale di cui all'art. 19 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, ferme restando le vigenti norme che disciplinano l'attività di tali organi in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 9.

Esercizio delle attività dell'associazione

L'associazione dei comuni, nell'osservanza dei criteri della differenziazione e della economicità dell'utilizzo dei rifiuti, espleta le attività di cui all'art. 8 direttamente o mediante concessione.

Apposito regolamento, approvato dall'associazione su proposta del comitato di gestione dell'U.S.L., disciplina l'esercizio delle attività attribuite. In particolare detto regolamento deve stabilire:

a) le modalità di trasporto dei rifiuti dalle stazioni di raccolta all'impianto di trattamento;

b) le modalità per la conservazione, la cessione ed il trasporto dei rifiuti inorganici e dei compatti;

c) le modalità per la manutenzione ed il funzionamento dell'impianto di trattamento.

Il regolamento è omologato dalla giunta regionale secondo le modalità di cui al penultimo comma del precedente art. 6.

Art. 10.

Personale addetto allo smaltimento dei rifiuti

Il comune e l'associazione dei comuni, per l'assunzione in servizio e la disciplina del rapporto di lavoro del personale addetto allo smaltimento dei rifiuti, applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli enti locali.

Il personale addetto allo smaltimento dei rifiuti deve essere selezionato con visita medica da parte dei competenti servizi dell'U.S.L. della Valle d'Aosta diretta ad accertare l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro e deve essere sottoposto a visita di controllo ogni sei mesi onde accertare la persistenza della suddetta idoneità fisica.

Il personale deve essere dotato a cura del datore di lavoro di indumenti igienicamente idonei e delle attrezzature necessarie dell'espletamento dell'attività cui è destinato.

Al personale addetto a qualunque fase dello smaltimento dei rifiuti è fatto obbligo delle vaccinazioni e di tutte le misure di profilassi previste da leggi e regolamenti vigenti in materia di igiene e sanità pubblica nonchè di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Titolo II

CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI

Art. 11.

Conferimento

I rifiuti urbani e assimilati sono conferiti a cura del produttore mediante preventiva selezione, separando la carta, i metalli ed il vetro, fra loro e dai rimanenti rifiuti prodotti.

A tal fine i comuni provvedono a collocare, in punti prestabiliti igienicamente idonei e di facile accesso per la raccolta, appositi cassonetti per la immissione separata dei rifiuti.

I cassonetti possono essere collocati in numero pari al tipo omogeneo di rifiuti da immettere di cui al primo comma, ovvero, possono essere predisposti in maniera che la carta, i metalli ed il vetro siano immessi nello stesso cassonetto, in spazi separati a seconda del tipo di rifiuto immesso, ed in un cassonetto apposito siano destinati i restanti rifiuti.

Il cassonetto per la carta e quello per i rifiuti in generale devono essere dotati di contenitori di plastica.

I contenitori ed i cassonetti devono essere di colore diverso a seconda del tipo di rifiuti da immettere. I colori adottati devono essere unici per tutto il territorio regionale e tali da non recare pregiudizio al paesaggio.

All'acquisto dei contenitori e dei cassonetti provvede, secondo le indicazioni dei comuni, l'associazione dei comuni ai sensi delle norme di cui al capo VIII della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61, in quanto compatibili.

Il produttore è tenuto a conservare i rifiuti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.

E' fatto divieto di conferire assieme ai rifiuti interni anche i rifiuti voluminosi o speciali di cui alla presente legge.

Art. 12.

Rifiuti voluminosi

Alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti voluminosi, provvedono i comuni. I detentori che intendono disfarsi di tali rifiuti sono tenuti a conferirli secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 6.

Art. 13.

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

La raccolta e trasporto dei rifiuti urbani od assimilati prodotti all'interno del perimetro di raccolta stabilito ai sensi del precedente art. 6 devono essere eseguiti in modo da mantenere differenziati i rifiuti conferiti ai sensi dell'art. 11 e da evitare ogni dispersione o sversamento di materiale, effetto maleodorante o pericoli per l'igiene.

La frequenza della raccolta è stabilita dal regolamento di cui all'art. 6 e può essere diversificata a seconda del tipo di rifiuto da raccogliere.

I comuni, in relazione alle modalità ed alle forme di gestione stabilite nell'esercizio delle attività attribuite con la presente legge costituiscono, in appositi luoghi igienicamente idonei e di facile accesso ai mezzi di trasporto, stazioni di raccolta per l'ammasso dei rifiuti ai fini del trasporto all'impianto di smaltimento o del prelevamento per la riutilizzazione.

Le stazioni di raccolta consistono in aree coperte destinate all'ammasso per tipo omogeneo di rifiuti di cui all'art. 11, ovvero, in attrezzature mobili, tipo containers, distinguibili fra loro a seconda del tipo di rifiuti immesso e predisposte per il trasporto.

La gestione della stazione di raccolta spetta al comune che l'ha costituita, secondo le indicazioni stabilite nel regolamento di cui all'art. 9.

E' vietato costituire stazioni di raccolta sotto forma di discarica ancorché controllata, intendendosi per discarica il terreno adibito allo sversamento dei rifiuti ed alla loro copertura.

Entro un anno dall'entrata in funzione dell'impianto, i comuni provvedono alla chiusura delle discariche comunali esistenti ed alla relativa bonifica. In caso di inerzia delle amministrazioni comunali, l'associazione dei comuni provvede in via sostitutiva.

Art. 14.

Rifiuti prodotti all'esterno del perimetro di raccolta

I rifiuti urbani interni od assimilati prodotti all'esterno del perimetro nel quale è effettuata la raccolta devono essere conferiti dagli interessati nei modi di cui all'art. 11 e nel luogo indicato dal comune.

Art. 15.

Pulizia delle aree pubbliche

La pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e lo smaltimento dei rifiuti da esse derivanti spettano ai comuni che vi provvedono ai sensi della presente legge.

Il servizio è prestato entro limiti territoriali fissati dal comune e periodicamente aggiornati secondo le necessità.

Titolo III

DISCIPLINA RIFIUTI SPECIALI

Art. 16.

Smaltimento dei rifiuti delle istituzioni sanitarie

I rifiuti comunque prodotti negli ospedali ed istituti di cura e prevenzione, pubblici o privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, possono essere conferiti nei modi previsti dalla presente legge.

I rifiuti che presentano pericolo per la salute pubblica devono essere inceneriti sul posto in appositi impianti.

Art. 17.

Smaltimento dei fanghi

Lo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane è effettuato a cura dell'associazione dei comuni.

Lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali è regolato da apposite convenzioni stipulate con i produttori dei fanghi stessi.

In ogni caso devono essere osservati i criteri e le disposizioni impartite con la deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1977, n. 48.

Art. 18.

Veicoli a motore, rimorchi e simili

I veicoli a motore, i rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione, debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente in appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione ovvero all'impianto di compattazione di cui all'art. 20.

La scelta delle aree da adibire a centro di raccolta di cui al precedente comma è effettuata dalla giunta regionale, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentito il comune interessato, nel rispetto delle esigenze della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni censiscono i centri o le aree comunque adibiti a raccolta di carcasse di autoveicoli, ne trasmettono i dati alla giunta regionale e provvedono altresì, secondo le disposizioni della giunta stessa, per la modifica o chiusura delle aree o centri riconosciuti non conformi alle norme della presente legge.

Art. 19.

Pulizia rifugi alpini

Periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i comuni provvedono per la raccolta dei rifiuti prodotti nei rifugi alpini compresi nel proprio territorio.

A tal fine concordano con i soggetti gestori dei rifugi la data di raccolta e possono avvalersi, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, anche dell'elicottero.

Art. 20.

Smaltimento di altri rifiuti speciali

Lo smaltimento di tutti i rifiuti speciali, salvo quanto disposto nei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19, viene effettuato:

a) mediante apposite convenzioni con i comuni o l'associazione dei comuni in conformità alle disposizioni della presente legge;

b) direttamente dal produttore medesimo.

Le operazioni relative allo smaltimento comunque eseguite devono essere autorizzate dal comune interessato.

Titolo IV

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Art. 21.

La compattazione

I rifiuti assoggettati alla disciplina della presente legge, ove non direttamente recuperabili attraverso il conferimento e la raccolta diversificata, devono essere trattati mediante compattazione consistente nella elevata compressione dei rifiuti al fine di ottenere compatti disidratati che si mantengano tali anche nel tempo, con possibilità di utilizzo igienicamente sicuro.

La giunta regionale, in relazione alle condizioni territoriali del luogo in cui è ubicato l'impianto ed a quelle di mercato, stabilisce l'eventuale trattamento aggiuntivo che deve subire il compatto in funzione del successivo utilizzo.

Altri sistemi di trattamento diversi da quello previsto nel presente articolo possono essere impiegati su autorizzazione del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, sentite le competenti commissioni del consiglio regionale.

Art. 22.

Impianto di compattazione

L'impianto di compattazione per il trattamento di cui all'art. 20 è ubicato nel territorio del comune di Brissogne, nell'area già destinata a discarica controllata e/o in altre aree adiacenti di comuni limitrofi.

L'impianto deve essere dotato delle apparecchiature necessarie per la depurazione del liquame spillato dalla compressione, nonchè delle attrezzature e di ogni altro elemento ausiliario, tecnico ed immobiliare, necessario al funzionamento dell'impianto nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

Il progetto e l'elaborato tecnico relativo all'impianto sono approvati dalla giunta regionale.

Alla realizzazione dell'impianto provvede l'amministrazione regionale.

Art. 23.

Smaltimento dei rifiuti per conto di enti pubblici e privati

Le imprese che devono effettuare lo smaltimento dei rifiuti per conto degli enti competenti ai sensi della presente legge o di privati, devono richiedere al presidente della giunta regionale una apposita autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato alla dimostrazione da parte dell'impresa richiedente, del possesso di un'idonea capacità tecnica ed organizzativa e di una adeguata attrezzatura che risponda ai principi generali della presente legge ed alle norme particolari relative alle attività che l'impresa intende svolgere.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24.

Contributi

La Regione, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, al trasporto ed alla costituzione delle stazioni di raccolta, concede ai comuni e all'associazione dei comuni contributi in conto capitale ed in conto interessi, secondo un piano di finanziamento approvato dal consiglio regionale.

I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. I contributi in conto interessi sono concessi nella misura percentuale costante del 7,50% della spesa globale ritenuta ammissibile, per la durata massima di trentacinque annualità. I contributi in interesse si intendono elevati al dieci per cento, qualora siano contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Gli enti interessati alla concessione dei contributi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda al presidente della giunta regionale corredata da una relazione tecnica che illustri le modalità di esercizio delle attività di smaltimento e le relative forme di gestione, le caratteristiche tecnologiche delle attrezzature da impiegare, i costi di gestione, gli utili economici ricavabili, i fondi già disponibili.

Art. 25.

Obbligo di smaltimento

Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente legge.

E' fatto divieto di abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o private, nonchè scaricare o gettare rifiuti nei corsi d'acqua, canali, laghi, stagni ed altre zone umide.

Nel caso di violazione di detto obbligo il sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici e di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto nei luoghi di raccolta o di trattamento indicando altresì il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza il sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

Art. 26.

Controlli

Con scadenza periodica almeno annuale la giunta regionale verifica l'osservanza delle disposizioni della presente legge, il regolare funzionamento delle stazioni di raccolta e dell'impianto di compattazione.

Tali controlli sono effettuati da funzionari dell'amministrazione regionale esperti nei settori sanitari, della tutela del l'ambiente e del territorio scelti da un apposito elenco annualmente redatto con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della medesima.

I funzionari incaricati hanno accesso a tutti gli atti dei soggetti gestori delle attività di cui alla presente legge ne ad essi può essere opposto il segreto d'ufficio.

I soggetti gestori delle attività di cui alla presente legge sono tenuti a dare all'amministrazione regionale tutte le informazioni richieste sull'organizzazione, gestione ed esercizio delle attività e sulle attrezzature impiegate, a consentire l'esame dettagliato, nonchè a fornire la propria collaborazione alle operazioni di controllo mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.

I risultati dei controlli sono trasmessi alla giunta regionale, agli enti interessati ed ai comitati di zona di cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.

Art. 27.

Statistiche e registri

E' fatto obbligo ai comuni ed all'associazione dei comuni provvedere al rilevamento statistico di tutti i dati inerenti la produzione dei rifiuti ed il loro smaltimento.

L'associazione dei comuni deve tenere appositi registri di carico e scarico da cui risultino tipo, quantità e provenienza dei rifiuti trasportati nell'impianto di compattazione, quantità e destinazione dei compatti, quantità e destinazione dei rifiuti recuperati ammassati nelle stazioni di raccolta e nell'impianto.

Art. 28.

Sanzioni amministrative

A chiunque violi le disposizioni inerenti lo smaltimento dei rifiuti, gli obblighi e i divieti di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 20.000 a L. 60.000 per cose singole o per un insieme di cose anche racchiuse in contenitore, il cui trasporto sia agevolmente effettuabile a mano;

b) da L. 80.000 a L. 240.000 per cose singole o per loro complessi per il cui trasporto si reputi necessario o sia stato accertato l'uso di un mezzo a trazione animale, avvero di un mezzo motorizzato a tre ruote destinato al trasporto di cose, ovvero di un mezzo motorizzato a tre o quattro ruote destinato al trasporto di persone, ovvero per l'abbandono di carcasse di automobili, motociclette od altri mezzi di locomozione;

c) da L. 200.000 a L. 600.000 per oggetti singoli o per loro complessi per il cui trasporto si reputi necessario o sia stato accertato l'uso di un mezzo motorizzato a quattro o più ruote destinato al trasporto di cose.

Le imprese e le aziende che non osservino gli obblighi ed i divieti di cui alla presente legge, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sono sottoposte alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a L. 1.000.000.

Le sanzioni amministrative di cui sopra sono ridotte della metà qualora il trasgressore provveda, all'atto della contestazione dei fatti, al recupero di quanto gettato o lasciato.

Le sanzioni amministrative previste sono altresì raddoppiate quando la violazione sia effettuata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole.

Gli importi di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminati, con frequenza almeno biennale, con apposita legge, tenuto anche conto dell'incremento dell'indice medio del costo della vita nel periodo considerato, rilevato dall'I.S.T.A.T.

Art. 29.

Accertamento infrazioni

Per l'accertamento delle infrazioni e le relative sanzioni si applicano le disposizioni della legge statale 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 30.

Proventi

I proventi delle sanzioni amministrative di spettanza regionale saranno introiti al cap. 7700 « Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni » della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 31.

Abbrogazione di legge

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 14 ed ogni altra norma incompatibile.

Art. 32.

Contabilità

Al bilancio dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, saranno iscritti appositi capitoli nella parte entrata, al titolo V — Entrate per partite di giro e nella parte spesa al titolo IV — Spese per partite di giro.

Le entrate e le uscite di cui al primo comma, non possono essere distratte per qualsiasi motivo.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il comitato di gestione dell'U.S.L. della Valle d'Aosta deve comunicare a ciascun comune i costi sostenuti ed i proventi derivanti da tariffe di utenza per il servizio di smaltimento e dalla cessione dei rifiuti.

Contestualmente, ai fini della imposizione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi per l'anno successivo, il comitato di gestione comunica — in base ad apposito provvedimento di ripartizione dei costi fra i comuni effettuata secondo parametri stabiliti annualmente dalla giunta regionale — la quota di costo attribuita a ciascun comune al netto dei proventi.

Art. 33.

Oneri

L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 22 e 24 della presente legge, previsto in L. 2.000.000.000 per l'anno 1982 e in annue L. 200.000.000 a decorrere dal 1983, gravera sugli istituendi cap. 22850, 22855 e 29980 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui capitoli corrispondenti ai capitoli 22850 e 22855 dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

per l'anno 1982 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, spese di investimento) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982;

per gli anni 1983-84, con la disponibilità relativa a « 2.1 Interventi a carattere generale, Programma 2.1.1. Finanza locale » del bilancio pluriennale 1982/84;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 34.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) . L. 2.000.000.000

Variazioni in aumento:

Settori 2.1. - Interventi a carattere generale
~~Programma 2.1.1. - Finanza locale~~

Cap. 22850 (di nuova istituzione). — Contributi in conto capitale ai comuni e all'Associazione dei comuni per acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani . . L. 100.000.000

Cap. 22855 (di nuova istituzione). — Contributi in conto interessi ai comuni e all'Associazione dei comuni per acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani . . . . . . L. 100.000.000

Settore 2.2.1. - Assetto del territorio
e tutela dell'ambiente
Programma 2.2.1.09. - Acquedotti, fognature
ed altre opere igieniche

Cap. 29980 (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto dell'impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani . L. [illegible]

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 agosto 1982

ANDRIONE

(5754)

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. 38.

Esercizio e gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Allo scopo di conseguire e mantenere l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto collettivo, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi di esercizio, a partire dal 1° gennaio 1982, alle imprese, enti od esercizi di trasporto pubblico per i servizi disciplinati dalla legge regionale sulla « Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose », sulla base di piani poliennali o programmi annuali di intervento per l'esercizio e secondo quanto previsto dalle disposizioni relative agli interventi finanziari della predetta legge regionale.

Art. 2.

I piani poliennali di intervento per l'esercizio dei trasporti pubblici sono contenuti nel piano di bacino di traffico di cui all'apposita legge regionale che detta norma sulla « Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose ».

I programmi annuali di intervento per l'esercizio dei trasporti pubblici sono contenuti nei programmi annuali dei servizi di trasporto, di cui all'art. 13 della legge regionale predetta, in attuazione del piano di bacino di traffico.

Piani poliennali e programmi annuali tengono conto delle previsioni e indicazioni contenute nel Piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione.

Art. 3.

I contributi di esercizio sono assegnati ed erogati dalla giunta regionale sulla base dei principi e delle procedure stabiliti con la presente legge.

Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa definitivamente il sistema di concessione dei contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori e dei contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore di cui alle legge regionale 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46.

Art. 4.

La Regione, mediante propria legge, sentite le rappresentanze delle imprese di trasporto pubblico collettivo, previo parere del comitato regionale dei trasporti collettivi, determina, entro il 30 novembre di ogni anno, i contributi di esercizio da erogare calcolando, per ciascun modo o categoria di trasporto, di cui all'art. 11 della apposita legge regionale sulla « Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose »:

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione;

b) mediante analisi comparate, i coefficienti di adattamento del costo standardizzato alla qualità del servizio offerto e alle condizioni ambientali in cui esso viene svolto.

c) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe stabilite dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per i trasporti, sentito il parere del comitato regionale dei trasporti collettivi e delle comunità montane e dei comuni interessati, in attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel piano di bacino di traffico e nel programma annuale, di cui alla apposita legge regionale che detta norme sulla « Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose ».

Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente col decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'art. 6, lettera *b*), della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto « ricavi-costi » da definirsi nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 13 della legge regionale, sopra richiamata, sulla « Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose », tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali.

d) l'ammontare dei contributi da erogare alle imprese, enti od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra i costi, di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), e i ricavi, di cui alla precedente lettera *c*).

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese o dei singoli enti od esercizi di trasporto.

Il piano di bacino di traffico determina, in riferimento alla precedente lettera *a*), anche un costo economico « ottimale », quale punto di arrivo ed obiettivo di programmazione pluriennale, ai fini, tra l'altro, dell'incremento annuale del rapporto « ricavi-costi » richiesto dalla apposita disposizione contenuta sotto la precedente lettera *c*).

Per le modificazioni del sistema tariffario di cui alla precedente lettera *c*), si tiene conto della rilevazione dei costi effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e della conseguente determinazione dei costi economici standardizzati.

Art. 5.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per i trasporti, approva annualmente la ripartizione dei contributi di esercizio, determinati sulla base dei criteri di cui al precedente art. 4, alle imprese, enti ed esercizi di cui all'art. 1 della presente legge.

La ripartizione e la conseguente erogazione avvengono in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate, con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

Vengono considerate, altresì, la percorrenza dei trasferimenti a vuoto tra capilinea e rimesse, previste e autorizzate nei documenti di concessione, e la percorrenza relativa alle corse bis denunciate entro la prima decade del mese successivo a quello della loro effettuazione, sempreché il loro servizio riguardi esigenze occasionali e non stabilmente ricorrenti. La denuncia delle corse bis deve essere controfirmata dal direttore o responsabile dell'esercizio. Viene sottratta la percorrenza relativa ai giorni di sospensione.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi, così come determinati dalla giunta regionale, sulla base del sistema di calcolo e di determinazione di cui al precedente articolo 4 restano a carico delle singole aziende di trasporto private e dei singoli enti od esercizi di trasporto pubblici, senza possibilità di ulteriore copertura e rimborso da parte dello Stato o della Regione.

I contributi vengono erogati, anche mediante anticipi, con cadenza non superiore al trimestre, da parte della giunta regionale, direttamente alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto.

In costanza di parità di servizio, la Regione garantisce alle imprese, enti ed esercizi di trasporto, nella fase dell'anticipazione e a titolo di acconto, l'ammontare dei contributi erogati nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le imprese, gli enti e gli esercizi ammessi ai benefici della presente legge devono presentare all'assessorato regionale competente per i trasporti una dichiarazione debitamente firmata con un prospetto riepilogativo delle percorrenze distinte per linee autorizzate e realmente effettuate nell'anno precedente.

Art. 6.

L'assessorato regionale competente per i trasporti compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.

Ogni impresa, azienda, ente o servizio di trasporto beneficiario degli interventi regionali deve inviare all'assessorato regionale competente per i trasporti entro il 30 giugno di ogni anno:

a) i propri consuntivi economici relativi ai servizi oggetto della presente legge e relativi stati di previsione redatti sulla base di appositi schemi approvati dalla giunta regionale;

b) una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della presente legge;

c) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che abbiano prestato la loro opera nell'impresa, per ciascuno dei mesi dell'anno precedente;

d) prospetto riepilogativo del numero di mezzi di trasporto, distinti per tipo, per ciascuno dei mesi dell'anno precedente;

e) i bilanci e tutte le informazioni economiche e di esercizio che l'assessorato industria, commercio artigianato e trasporti riterrà di richiedere.

Art. 7.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi e liquidati a favore delle imprese, degli enti ed esercizi di trasporto collettivo di personale e di cose, a condizione che gli interessti:

a) abbiano garantito la normale efficienza del servizio ed abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee;

b) abbiano osservato le disposizioni vigenti in materia di trsporto pubblico;

c) abbiano osservato la legislazione sociale e le norme contrattuali di lavoro.

La Regione potrà comunque concedere e liquidare i contributi solo dopo che l'impresa abbia provveduto ad eliminare le deficienze del servizio e ad ottemperare agli obblighi di cui al comma precedente.

In particolare l'erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il « Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto », ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

La Regione può trattenere e versare direttamente all'I.N.P.S. le somme dovute al titolo di cui al comma precedente, salvo eventuali successivi conguagli.

Art. 8.

La domanda per ottenere l'ammissione ai contributi deve essere presentata, a pena di decadenza, all'assessorato regionale competente per i trasporti entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento oppure, se trattasi di servizi di linea di nuova istituzione, entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di autorizzazione e di concessione del nuovo servizio.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco dei servizi per i quali è richiesto il contributo;

b) dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni imposte dalle leggi statali e regionali vigenti;

c) prospetto riepilogativo delle percorrenze autorizzate dei servizi concessi;

d) dichiarazione relativa all'ammontare dei ricavi del traffico dei servizi di cui sopra realizzati nei primi otto mesi dell'anno precedente a quello a cui il contributo si riferisce;

e) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che prestino la loro opera nell'impresa, per ciascuno dei singoli mesi dello stesso periodo di cui alla lettera *d*);

f) prospetto riepilogativo del numero di mezzi di trasporto, distinti per tipo per ciascuno dei singoli mesi dello stesso periodo di cui alla lettera *d*);

g) dichiarazione attestante la misura dei contributi percepiti dallo Stato o da altri enti ovvero dichiarazione di non averli percepiti;

h) dichiarazione di eventuali rimborsi di spesa di esercizio (sgravi fiscali, sgravi contributi, ecc.);

i) dichiarazione di avvenuta presentazione delle richieste di cui al successo art. 9;

l) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per tutti i lavoratori dipendenti.

Art. 9.

I contributi d'esercizio previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi, sussidi o rimborsi concessi allo stesso titolo dallo Stato o da enti pubblici.

Il loro importo deve essere dall'impresa interessata versato alla regione Valle d'Aosta fino alla concorrenza dei contributi regionali ottenuti in aplicazione della presente legge.

La richiesta di tali contributi, sussidi o rimborsi, quando siano previsti per legge o per regolamento, è obbligatoria per le imprese interessate. L'avvenuta presentazione della richiesta dovrà essere comprovata in sede di presentazione della documentazione di cui all'art. 8.

Titolo II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE PER IL 1982

Art. 10.

Con riferimento a quanto previsto, in via specifica, dall'articolo 47 (interventi finanziari) dell'apposita legge regionale che disciplina il trasporto collettivo delle persone e delle cose in Valle d'Aosta, i contributi relativi al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, istituifo dal titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, a partire dall'esercizio finanziario 1982, costituiscono uno dei modi di intervento regionale per l'esercizio dei trasporti pubblici disposti dall'art. 1 della presente legge.

L'assegnazione dei contributi alle imprese, enti o esercizi di trasporto, che siano soggetti alla disciplina dell'apposita legge regionale di cui al comma precedente e che svolgono servizi regolari di linea ritenuti dalla giunta regionale, per la loro natura specifica, ammissibili ai benefici del titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, avviene secondo le disposizioni del titolo I della presente legge.

Art. 11.

Solo per l'esercizio 1982, i costi economici standardizzati, i coefficienti di adattamento degli stessi e i ricavi presunti, di cui all'art. 4 della presente legge, sono determinati in conformità agli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 alla presente legge, che formano parte integrante della legge stessa.

Le tariffe, di cui alla lettera *c*), dell'art. 4 della presente legge, solo per l'esercizio 1982, sono considerate quelle già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve ulteriori variazioni autorizzate.

Per effetto dell'art. 11, terzo comma, dell'apposita legge regionale che detta norme sulla « Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose », l'aliquota dei ricavi a copertura dei costi per il 1982, di cui all'art. 6. lettera *b*), della legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'intera Valle d'Aosta è quella indicata, per la classe di abitanti da n. 100.001 a n. 300.000, prima zona ambientale, dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la commissione consultiva interregionale, nella percentuale del 25%.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi, calcolati e determinati, sulla base del sistema di cui ai precedenti commi, restano a carico delle singole aziende e dei singoli enti ed esercizi di trasporto.

[illegible] transitoria e solo per l'esercizio 1982, l'ammontare [illegible] dei valori e dei parametri di cui all'allegato n. 1 alla presente legge, che forma parte integrante della legge stessa, è determinato dalla giunta regionale.

Art. 12.

Per il 1982, nell'attesa dell'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, del piano di bacino di traffico e del programma annuale, anticipazioni sui contributi di cui all'articolo precedente possono essere erogate, con deliberazione della giunta regionale, alle aziende di trasporto, già ammesse nel 1981 a fruire dei contributi stabiliti dalle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46 e sulla base della relativa, conforme documentazione.

Sempre per il 1982, per gli esercizi di trasporto degli enti pubblici, si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151, ancorché gli esercizi relativi non siano configurati come società per azioni a totale partecipazione pubblica.

I contributi già disposti per l'anno 1982 in applicazione delle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46, sono considerati anticipazioni dei contributi determinati ai sensi della presente legge per l'anno 1982.

Art. 13.

I contributi relativi al 1982 sono concessi ed erogati in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto — esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge — che abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi delle disposizioni transitorie della apposita legge regionale che detta norme sulla « Disciplina del trasporto collettivo delle persone e delle cose ».

Sempre in via preventiva sono concessi ed erogati, sulla base delle percorrenze autorizzate, alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto — di nuova istituzione — che prima della fine del 1982 abbiano ottenuto le relative autorizzazioni e concessioni dei servizi di linea.

Il successivo conguaglio, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge, avverrà in base alle percorrenze autorizzate e realmente effettuate a tutto il 31 dicembre 1982. Esse dovranno essere denunciate, entro il 31 gennaio 1983, nella forma prevista dal comma sesto dell'art. 5 della presente legge, integrata da una dichiarazione attestante le somme ricevute in acconto per il 1982 sia in base alle leggi regionali 6 agosto 1974, n. 27 e 5 novembre 1976, n. 46; sia in base alle leggi 10 aprile 1981, n. 151 e 26 febbraio 1982, n. 51 (conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale).

Art. 14.

In deroga al termine prescritto dal primo comma dell'art. 8 della presente legge, la domanda di contributo per l'anno 1982, in relazione al Fondo di cui all'art. 10, deve essere inoltrato all'assessorato regionale competente per i trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la documentazione a corredo, ivi prevista.

Resta ferma la data del 10 ottobre 1982, prescritta dal primo comma dell'art. 8 della presente legge, per la domanda di contributo per il 1983.

In deroga al termine prescritto dal secondo comma dell'art. 6 della presente legge, la documentazione ivi richiesta, ai fini della determinazione dei costi standardizzati per l'esercizio 1983, dovrà essere trasmessa — solo per questo primo anno — entro il 10 settembre 1982.

Titolo III

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Art. 15.

Dal beneficio del contributo di esercizio vengono esclusi le imprese, gli enti ed esercizi di trasporto i cui titolari o legittimi rappresentanti o direttori responsabili:

a) non abbiano prodotto integralmente la prescritta documentazione entro i termini indicati;

b) abbiano reso false dichiarazioni relative alle percorrenze effettuate, ai [illegible], alle spese sostenute, al personale impiegato, all'esercizio in genere delle linee concesse;

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni alla regolarità di esercizio.

Le somme residue, relative ai contributi di esercizio non concesse a qualsiasi titolo alle imprese inadempienti, saranno ripartite a favore delle altre aziende nei limiti del disavanzo accertato.

La esclusione dal contributo di esercizio viene deliberata dalla giunta regionale.

Art. 16.

Prima di ogni assegnazione od erogazione di contributi, la Regione deve effettuare gli accertamenti opportuni mediante visite, ispezioni e controlli.

Valgono a tale scopo le disposizioni sulla vigilanza e sul controllo di cui all'apposita legge regionale che detta norme sulla « Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose ».

Gli accertamenti possono essere effettuati anche successivamente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi. Le somme ottenute indebitamente o mediante documentazioni rivelatasi, dopo gli accertamenti, non pertinenti o inesatte o false sono restituite dalle imprese, anche se relative a contributi di esercizi trascorsi. In tale caso, la giunta regionale con propria deliberazione può effettuare direttamente il recupero con conguagli sulle somme di cui le stesse imprese siano creditrici.

Art. 17.

Ogni grave violazione alla regolarità e alla sicurezza di esercizio, al sistema tariffario, all'inosservanza delle prescrizioni di esercizio, all'impiego di autobus sovvenzionati ad uso diverso dal servizio pubblico di linea senza le prescritte autorizzazioni, comporta una decurtazione del contributo di esercizio di lire 500.000.

In caso di ulteriore recidiva la decurtazione è elevata a lire 1.000.000.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi vengono irrogate dalla giunta regionale in sede di liquidazione del contributo di esercizio, senza pregiudizio dei provvedimenti di esclusione di cui all'art. 15 e delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 19.

Art. 18.

Avverso le deliberazioni della giunta regionale di cui agli articoli 15, 16 e 17, l'impresa, l'ente od esercizio destinatari dell'esclusione, dei recuperi e delle decurtazioni possono produrre opposizione entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Il silenzio serbato dalla giunta regionale per i quarantacinque giorni successivi equivale a rigetto dell'opposizione.

Art. 19.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono comunque soggette alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.500.000, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Per l'accertamento e la irrogazione delle sanzioni, così come per la prevenzione, la vigilanza e il controllo, si applicano le apposite norme della legge regionale sulla « Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose ».

Art. 20.

A modificazione dell'ottavo comma dell'art. 47 (interventi finanziari) della apposita legge regionale sulla « Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose », la concessione dei contributi definitivi e il conguaglio con le anticipazioni avverrà secondo le modalità, le prescrizioni e le condizioni della presente legge (che si richiama agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151) e dell'art. *27-bis* della legge 26 febbraio 1982, n. 51 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale).

Art. 21.

Per l'applicazione della presente legge, in conformità di quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, l'assessorato regionale competente per i trasporti provvede ad effettuare e redigere studi e ricerche, a compiere analisi comparate, a rilevare dati e assumere documentazioni, nonché a promuovere e realizzare tutte le iniziative opportune al fine:

1) della formazione e dell'adozione del piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione, del piano di bacino di traffico e del programma annuale dei servizi;

2) della corretta determinazione annuale dei costi economici standardizzati, dei ricavi del traffico, delle tariffe e del rapporto « ricavi-costi »;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ..... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 65.000

Abbonamento semestrale ..... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

3) dell'assunzione di provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale;

4) dell'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.

Art. 22.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, finanziate con le assegnazioni spettanti alla Regione sulla ripartizione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche o private, previsto dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, saranno iscritte nei bilanci regionali con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 58.

Per l'anno 1982, le assegnazioni di cui al comma precedente ammontano a L. 6.061.000.000, secondo la ripartizione del Fondo nazionale trasporti stabilita con decreto interministeriale n. 176 del 13 gennaio 1982.

Art. 23.

Le somme che la Regione stanzia annualmente in appositi capitoli nei propri bilanci per l'applicazione della presente legge non possono essere comunque inferiori a quanto le sarà stato attribuito ogni anno dallo Stato attraverso il Fondo di cui all'articolo precedente.

Art. 24.

Le disposizioni della presente legge completano quelle della legge regionale che stabilisce norme sulla « Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose » e sostituiscono quelle della precedente legislazione regionale sulla concessione di contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico.

Art. 25.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 agosto 1982

ANDRIONE

(*Omissis*).

(5755)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823470)